

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
91/C 236/01	ECU.....	1
91/C 236/02	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 3 al 7 settembre 1991) .....	2
	<b>Corte di giustizia</b>	
91/C 236/03	Causa C-190/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, prima sezione, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Antonio Lante e Regione Veneto .....	3
91/C 236/04	Causa C-197/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Cuneo nella causa dinanzi ad essa pendente fra FAC — Frutticoltori associati cuneesi, società cooperativa arl e 1) Asprofrut — Associazione tra produttori ortofrutticoli piemontesi; 2) AIMA — Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo .....	3
91/C 236/05	Causa C-206/91: Domanda di pronuncia in via pregiudiziale, proposta con ordinanza 12 giugno 1991 dal Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale di Bobigny, nella causa Ettien Koua Poirrez contro Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne (CAFRP), sostituita dalla CAF de la Seine-Saint-Denis .....	4
91/C 236/06	Causa C-207/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta con ordinanza 14 giugno 1991 dal Verwaltungsgericht Berlin nella causa Firma Eurim-Pharm GmbH contro Repubblica federale di Germania.....	4

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
91/C 236/07	Causa C-208/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Nantes (prima sezione), con ordinanza 7 maggio 1991, nella causa Raymond Beaulande e avvocato Goupil, incaricato dell'amministrazione controllata, contro il direttore dell'ufficio delle imposte di Nantes .....	4
<hr/>		
	II <i>Atti preparatori</i>	
	.....	
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
91/C 236/08	Gruppo europeo d'interesse economico — Costituzione .....	5
91/C 236/09	Gruppo europeo d'interesse economico — Costituzione .....	5
91/C 236/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.101 — Dräger/IBM/HMP) .....	6
91/C 236/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.105 — ICL/Nokia Data) .....	6

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

10 settembre 1991

(91/C 236/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,2717	Scudo portoghese	176,307
Marco tedesco	2,05139	Dollaro USA	1,21183
Fiorino olandese	2,31120	Franco svizzero	1,79714
Sterlina inglese	0,698462	Corona svedese	7,45761
Corona danese	7,92234	Corona norvegese	8,02499
Franco francese	6,97833	Dollaro canadese	1,38173
Lira italiana	1534,78	Scellino austriaco	14,4353
Sterlina irlandese	0,767613	Marco finlandese	4,99880
Dracma greca	227,400	Yen giapponese	163,415
Peseta spagnola	128,478	Dollaro australiano	1,53202
		Dollaro neozelandese	2,07826

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario**

(Settimana dal 3 al 7 settembre 1991)

(91/C 236/02)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3448	S 166 del 3. 9. 1991	Cecoslovacchia	CS-Praga: Phare — Sistema computerizzato	30. 9. 1991
	S 166 del 3. 9. 1991	Egitto	EG-Cairo: Forniture varie	10. 11. 1991
3480	S 166 del 3. 9. 1991	Senegal	SE-Dakar: Mobili e attrezzature tecniche e mediche	30. 10. 1991
3407	S 168 del 5. 9. 1991	Malawi	MW-Limbe: Lavori stradali ( <i>dati complementari</i> )	27. 9. 1991
3385	S 169 del 6. 9. 1991	Niger	NE-Niamey: Officina per il trattamento di minerali auriferi	4. 11. 1991

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, prima sezione, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Antonio Lante e Regione Veneto**

(Causa C-190/91)

(91/C 236/03)

Con ordinanza 3 maggio 1991 (pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 luglio 1991) emanata nella causa dinanzi ad esso pendente fra Antonio Lante e Regione Veneto, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti:

— Se il paragrafo 3, lettera a) dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 1094/88 vada interpretato nel senso di consentire agli Stati membri — all'atto di determinare le condizioni della concessione dell'aiuto destinato all'estensivizzazione della produzione, secondo le modalità proprie del rispettivo diritto pubblico interno — di escludere determinate categorie di imprese, quali ad esempio gli allevanti zootecnici cosiddetti «intensivi» (cioè non effettuati in connessione con un fondo agricolo), dalla fruizione dell'aiuto medesimo, nel presupposto che tale tipo di aiuto sia rivolto esclusivamente alle aziende agricole.

Se tale interpretazione sia ammissibile tenuto conto degli obiettivi generali della politica delle strutture agrarie perseguiti dal regolamento (CEE) n. 797/85 (e successive modificazioni e integrazioni) nonché dagli attuali indirizzi della politica agraria comune, così come risultanti dalla normativa comunitaria; tenuto altresì conto che dall'ordinamento comunitario non è possibile ricavare una definizione generale ed uniforme di azienda agricola (Corte di giustizia delle Comunità europee, 28 febbraio 1978, causa n. 85/1977); e considerato infine che l'articolo 2 e l'allegato I del regolamento (CEE) n. 4115/88 della Commissione stabiliscono che per il prodotto «carni bovine» sia concesso l'aiuto di cui si tratta.

— Ove al precedente quesito dovesse risponderci positivamente, si chiede altresì alla Corte se l'articolo 10, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 4115/88, laddove prevede che le superfici foraggere restino destinate all'alimentazione degli animali dell'azienda, possa essere interpretato nel senso che gli allevamenti nei quali il bestiame sia allevato con unità foraggere ottenute per meno di un quarto dal fondo non possano beneficiare dell'aiuto all'estensi-

vizzazione della produzione, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal medesimo regolamento (CEE) n. 4115/88.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura circondariale di Cuneo nella causa dinanzi ad essa pendente fra FAC — Frutticoltori associati cuneesi, società cooperativa arl e 1) Asprofrut — Associazione tra produttori ortofrutticoli piemontesi; 2) AIMA — Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo**

(Causa C-197/91)

(91/C 236/04)

Con ordinanza 5 luglio 1991 (pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 luglio 1991) emanata nella causa dinanzi ad essa pendente fra FAC — Frutticoltori associati cuneesi, società cooperativa arl e 1) Asprofrut — Associazione tra produttori ortofrutticoli piemontesi; 2) AIMA — Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti:

a) sulla validità delle decisioni della Commissione 89/627/CEE del 15 novembre 1989 e 90/123/CEE del 19 aprile 1990 (pubblicate rispettivamente nella GU n. L 359 del 1989 e n. L 113 del 1990, alla stregua della normativa comunitaria in materia di bilancio e di rapporti finanziari fra le Comunità e i singoli Stati membri, nella parte in cui pongono a carico dello Stato italiano l'importo di lire 20 920 524 089, corrispondente a compensazioni finanziarie concesse dalle associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;

b) sulla compatibilità con i principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di legalità dell'azione amministrativa, di tutela del diritto alla difesa, nonché con i principi generali in tema di controlli sugli incentivi comunitari nel settore agricolo e sulla responsabilità dei produttori ortofrutticoli e delle rispettive organizzazioni, della pretesa delle autorità italiane di porre a carico di tutte indiscriminatamente a titolo di compensazione finanziaria per ritiro di prodotti dal mercato posto a carico dello Stato italiano in occasione della liquidazione delle spese FEAOG — garanzia per il 1987.

**Domanda di pronuncia in via pregiudiziale, proposta con ordinanza 12 giugno 1991 dal Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale di Bobigny, nella causa Ettien Koua Poirrez contro Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne (CAFRP), sostituita dalla CAF de la Seine-Saint-Denis**

(Causa C-206/91)

(91/C 236/05)

Con ordinanza 12 giugno 1991, pervenuta alla cancelleria della Corte il 1° agosto 1991, il Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale di Bobigny, nella causa Ettien Koua Poirrez contro Caisse d'Allocations Familiales de la Région Parisienne (CAFRP), sostituita dalla CAF, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Il Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale di Bobigny chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di dichiarare, ex articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, se l'esclusione dell'assegno per adulto minorato a favore di un membro della famiglia di un cittadino della CEE (nella fattispecie discendente adottato) che risiede nel paese di cui il capofamiglia è cittadino, in quanto i regolamenti (CEE) n. 1612/68<sup>(1)</sup> e (CEE) n. 1251/70<sup>(2)</sup> si applicano unicamente ai lavoratori migranti, qualità che non spetta al capofamiglia, sia conforme agli articoli 7 e 48, paragrafo 2, del trattato CEE.

<sup>(1)</sup> GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 142 del 30. 6. 1970, pag. 24.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta con ordinanza 14 giugno 1991 dal Verwaltungsgericht Berlin nella causa Firma Eurim-Pharm GmbH contro Repubblica federale di Germania**

(Causa C-207/91)

(91/C 236/06)

Con ordinanza 14 giugno 1991, pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il 1° agosto 1991, nella causa

Firma Eurim-Pharm GmbH contro Repubblica federale di Germania, il Verwaltungsgericht Berlin ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli articoli 13 e 20 dell'accordo tra la Repubblica d'Austria e la Comunità economica europea (GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2), nel caso dell'importazione parallela di prodotti farmaceutici, vadano interpretati alla luce degli stessi principi che per gli articoli 30 e 36 del trattato CEE con la conseguenza che l'autorizzazione allo smercio di un medicinale che venga importato dall'Austria nella Repubblica federale di Germania e che sia da tutti i punti di vista identico al medicinale autorizzato nella Repubblica federale non può essere soggetta alla condizione che l'importatore presenti documenti ovvero renda dichiarazione alla competente autorità sanitaria di cui quest'ultima è già in possesso.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Nantes (prima sezione), con ordinanza 7 maggio 1991, nella causa Raymond Beaulande e avvocato Goupil, incaricato dell'amministrazione controllata, contro il direttore dell'ufficio delle imposte di Nantes**

(Causa C-208/91)

(91/C 236/07)

Con ordinanza 7 maggio 1991, pervenuta alla cancelleria delle Corte il 2 agosto 1991, nella causa Raymond Beaulande e avvocato Goupil, incaricato dell'amministrazione controllata, contro il direttore dell'ufficio delle imposte di Nantes, il Tribunal de grande instance di Nantes ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le imposte di registro riscosse sugli acquisti di terreni edificabili, in caso di trasgressione dell'impegno a costruire entro il termine prorogabile di quattro anni e proporzionali al valore dell'immobile, abbiano il carattere di imposta sulla cifra d'affari e siano pertanto incompatibili, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 33 della sesta direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 maggio 1977, con l'imposta sul valore aggiunto riscossa al momento dell'acquisto.

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Gruppo europeo d'interesse economico****Costituzione**

(91/C 236/08)

1. **Denominazione del gruppo:** Ketteridge Saint-Quintin  
France

2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 18. 6. 1991

3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** RCS Paris  
Stato membro: F

Località: Parigi

4. **Numero di registro del gruppo:** C 381 762 772

**5. Pubblicazione(i):**

Titolo completo della pubblicazione: Bulletin officiel des  
annonces civiles et commerciales

Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des an-  
nonces civiles et commerciales 126 A

Data di pubblicazione: 9. 7. 1991

**Gruppo europeo d'interesse economico****Costituzione**

(91/C 236/09)

1. **Denominazione del gruppo:** Euro Defi GEIE

2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 24. 6. 1991

3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** RCS Paris  
Stato membro: F

Località: Parigi

4. **Numero di registro del gruppo:** C 382 271 781

**5. Pubblicazione(i):**

Titolo completo della pubblicazione: Bulletin officiel des  
annonces civiles et commerciales

Nome e indirizzo dell'editore: Bulletin officiel des an-  
nonces civiles et commerciales 161 A

Data di pubblicazione: 22. 8. 1991

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. IV/M.101 — Dräger/IBM/HMP)**

(91/C 236/10)

Il 28 giugno 1991 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale concorrenza (DG IV)  
Merger Task Force  
avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. IV/M.105 — ICL/Nokia Data)**

(91/C 236/11)

Il 17 luglio 1991 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale concorrenza (DG IV)  
Merger Task Force  
avenue de Cortenberg 150  
B-1049 Bruxelles




**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
Lussemburgo**

**EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS  
(INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)**

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata

Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991

**EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS**  
A guide to the tariff classification of chemicals in the Combined  
Nomenclature



Quest'opera comprende:

- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

**BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:**  
**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee**  
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare ..... **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**  
1991 - 643 pagine  
ISBN: 92-826-0529-9  
N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C  
Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome: .....

Indirizzo: .....

..... Tel: .....

Data: ..... Firma: .....

1 ECU = 1 550 LIT

## Che cosa è la Taric?

- La nomenclatura combinata (NC), che costituisce la base della Taric, è il risultato di una fusione dei regolamenti annuali che modificano la tariffa doganale comune (TDC) [regolamento (CEE) n. 950/68] con la nomenclatura sulle merci per le statistiche del commercio esterno della Comunità e le statistiche del commercio fra gli Stati membri (Nimex) [regolamento (CEE) n. 1445/72].
- La Taric comprende inoltre ulteriori suddivisioni, dovute in gran parte agli elementi seguenti:
  - contingenti e sospensioni tariffarie,
  - preferenze,
  - diritti antidumping e di compensazione,
  - elementi mobili,
  - importi compensativi monetari e adesioni,
  - prezzi di riferimento per il vino,
  - provvedimenti di sorveglianza, restrizioni e limiti quantitativi.
- La Taric è così destinata a costituire la base degli elementi seguenti:
  - tutti i provvedimenti della Comunità in materia di importazioni,
  - tariffe di lavoro e archivi tariffari degli Stati membri.
- L'integrazione e codificazione dei provvedimenti succitati costituisce infatti l'unica maniera per assicurare una presentazione e applicazione uniforme del diritto comunitario. Ciò permetterà inoltre la raccolta di statistiche su base comunitaria in ordine ai provvedimenti interessati, eliminando così molti degli attuali obblighi di riferimento statistico separato.
- La Taric è stata creata per svolgere le citate funzioni di integrazione e codificazione. Le variazioni della legislazione comunitaria vengono registrate quotidianamente in una base dati aggiornata in maniera continua. La Taric è pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Gli emendamenti vengono immediatamente notificati agli Stati membri che possono quindi modificare di conseguenza le proprie tariffe di lavoro e i propri archivi. La Taric, come le tariffe di lavoro nazionali, non ha lo statuto di strumento giuridico ma i relativi codici devono essere utilizzati per le dichiarazioni doganali e le informazioni statistiche [vedi articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2658/87].

### TAGLIANDO DI ORDINAZIONE

da rispedire a:

**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee**  
**L-2985 Luxembourg**  
**Tel. 49 92 81**

Prego inviarmi la Taric (4 volumi)

Numero di catalogo: CQ-67-91-000-IT-C

ISBN: 927 772 0050

*Prezzo globale dei 4 volumi: 160,00 ECU*

*Prezzo indicativo:*

*248 000 Lit (IVA e spese di spedizione escluse)*

Da pagare al ricevimento della fattura.

Cognome .....

Nome .....

N. .... Via .....

Codice postale ..... Città .....

Tel. .... Data .....



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

.....  
(firma)

